

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 DIC. 1999

ADDI' 14 DIC. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

..... OMISSIS

COSENTINO.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N°

5810

Oggetto: Comune di Cave (RM) - Modifica all'art. 9 del testo del Regolamento edilizio comunale concernente la composizione della Commissione urbanistico-edilizia. Approvazione.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la L.R. 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la L.R. 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

CONSIDERATO:

- che con delibera di Giunta regionale n.2152 del 14/12/1979 è stato approvato il PRG del Comune di CAVE (RM);
- che con delibera di Giunta regionale n.1507 del 31/03/1987 è stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Cave;
- che con deliberazione n.17 del 26/03/1999 il Consiglio comunale di Cave ha adottato una variante per la modifica all'art.9, comma 5°, del testo del Regolamento edilizio comunale, concernente la composizione della Commissione urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che a seguito di esame tecnico da parte degli Uffici regionali preposti, del testo della variante del Regolamento Edilizio in parola, al fine di adeguare lo stesso alle indicazioni contenute nella direttiva regionale n.2046/1994, è stato necessario apportare integrazioni e modifiche;

RITENUTO che rientrando le modifiche suddette tra quelle introducibili d'ufficio ai sensi dell'art.12 della legge 6/8/1967, n.765, l'Assessorato regionale stesso, con nota n.26/Z/99 del 3 agosto 1999 le ha comunicate all'Amministrazione comunale interessata, perché la stessa provvedesse a controdedurre al riguardo, ai sensi del succitato art.12;

VISTA la deliberazione consiliare n.53 del 02/09/1999 con la quale il Comune di Cave ha controdedotto, accogliendo integralmente il parere regionale;

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;



D E L I B E R A

- 1) di approvare con modifiche e integrazioni la variante all'art.9 - comma 5° -del testo del Regolamento Edilizio, adottata dal Comune di CAVE (RM) con delibera n.53 del 02/09/1999:

ART.9 - Composizione della Commissione tecnico-consultiva.

La Commissione edilizia è composta da quattro membri di diritto e da cinque membri elettivi:

- 1) Membri di diritto:
- a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato che la presiede;
  - b) dal Dirigente del settore tecnico;
  - c) dal medico incaricato del servizio di igiene pubblica designato dalla USL o da un suo delegato;
  - d) dal Comandante dei VV.FF. o da un suo delegato.
- 2) Membri elettivi:
- e) da cinque esperti con titoli di Ingegnere, Architetto o Geometra, iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali, designati dal Consiglio comunale.

Tra gli esperti designati, almeno uno, deve avere i requisiti di esperto ambientalista per le pratiche relative all'esercizio della sub delega di cui alla L.R. 59/95.

I membri di cui alla lettera e) restano in carica per la durata di quattro anni e decadono dalla carica sia alla cessazione del mandato elettivo del Sindaco, sia quando risultino assenti senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Il Sindaco, o suo delegato, nella qualità di Presidente della Commissione medesima, quando riscontra la decadenza di uno o più membri elettivi, deve promuovere la formalizzazione del provvedimento di decadenza da parte del Consiglio comunale, il quale procede alla nomina di nuovi membri, in sostituzione di quelli decaduti.

Per le pratiche di particolare importanza inerenti attività soggette alla vigilanza specifica, il Sindaco, su espressa richiesta della Commissione edilizia, ha facoltà di invitare un esperto, il quale partecipa all'adunanza, con parere consultivo.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, sia i progettisti che il responsabile del procedimento



istruttorio per i chiarimenti sui progetti sottoposti all'esame della Commissione.

Esercita la funzione di segretario della Commissione, senza diritto di voto, il segretario comunale o altro impiegato del Comune designato dal segretario stesso.

- 2) Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n.127 e sarà pubblicato sul BUR del Lazio.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



21 DIC. 1999